

***Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*(aprile-giugno 2020)*

***1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento***

***1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

***1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

***1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

## 2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

## 3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

### 3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

#### AGRICOLTURA E PESCA

Causa	Oggetto	Dispositivo
<b><u>C-390/19 P</u></b>  <b><u>ITALIA/</u></b> <b><u>COMMISSIONE</u></b>  2-apr-20	Impugnazione della sentenza del Tribunale dell'UE del 12 marzo 2019, causa T-135/15, Repubblica Italiana contro Commissione europea, notificata in 13 marzo 2019, con la quale è stato respinto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 263 del TFUE dalla Repubblica italiana avverso la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento	<b>1) L'impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata (ordinanza ex art. 181 del regolamento di procedura della Corte).</b>  <b>2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b> <b>RICORSO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RESPINTO</b>

	dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nel settore dello zucchero, nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015)53]	
--	--	--

***3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta***

<b>UNIONE DOGANALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>T-326/19</u></b>  <b><u>GERBER/ PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO UE</u></b>  2-apr-20	Ricorso d'annullamento - proposto dal sig. Tibor Gerber, residente del comune di Campione d'Italia - avverso il regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, nella parte relativa all'inclusione del	<b>1) Il ricorso è respinto [in quanto irricevibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente].</b>  <b>2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Commissione europea e della Repubblica italiana [interventuti a sostegno delle conclusioni di Parlamento e Consiglio].</b>

	comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione.	
--	---	--

#### 4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-415/19</u></b>  <b><u>C-416/19</u></b>  <b><u>C-417/19</u></b>  <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CORTE</u></b>  <b><u>CASSAZIONE</u></b></p> <p>6-mag-20</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione europea che dichiara un regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Normativa nazionale che preclude la possibilità di concedere un aiuto in base ad un regime autorizzato in caso di inosservanza di una condizione non prevista dalla decisione della Commissione</p>	<p><b>L'art. 108.3 TFUE, la decisione C (2008) 380 della Commissione, del 25 gennaio 2008, «Aiuto di Stato N 39/2007 – Italia – Credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle zone svantaggiate», e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro, in forza della quale la concessione di un aiuto in base al regime di aiuti istituito da tale Stato membro e autorizzato da tale decisione è subordinata a una dichiarazione del richiedente, secondo cui quest'ultimo non ha beneficiato di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea, che egli non abbia rimborsato o depositato su un conto bloccato, pur non essendo stato oggetto di una domanda di recupero e sebbene detta decisione non preveda un siffatto requisito.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b>  <b>SENTENZA CONFORME</b></p>

RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO		
AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-15/19</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CORTE DI</u></b> <b><u>CASSAZIONE</u></b></p> <p>14-mag-20</p>	<p>Rifiuti – Direttiva 1999/31/CE – Discariche preesistenti – Periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica – Proroga – Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche – Principio del “chi inquina paga” – Applicazione nel tempo della direttiva</p>	<p><b>Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest’ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati né prevedere alcuna misura intesa a contenere l’impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE ACCOLTA DAL GIUDICE DEL GRAVAME</b></p>
APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-3/19</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI</u></b></p>	<p>Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Centrali di committenza – Piccoli comuni – Limitazione a soli due modelli</p>	<p><b>1) L’art. 1.10 e l’art. 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE)</b></p>

<p><b><u>STATO</u></b> 4-giu-20</p>	<p>organizzativi per le centrali di committenza – Divieto di fare ricorso a una centrale di committenza di diritto privato e con la partecipazione di soggetti privati – Limitazione territoriale dell’ambito di operatività delle centrali di committenza</p>	<p><b>n. 1336/2013 della Commissione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private.</b></p> <p><b>2) L’art. 1.10 e l’art. 11 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n.1336/2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO ITALIANO</b></p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-219/19</u></b> <b><u>ITALIA</u></b> <b><u>TAR LAZIO</u></b> 11-giu-20</p>	<p>Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi – Servizi di architettura e di ingegneria – Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 80, paragrafo 2 – Legislazione nazionale che limita la possibilità di partecipare ai soli operatori economici costituiti in determinate forme giuridiche</p>	<p><b>L’art. 19.1 e l’art. 80.2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letti alla luce del considerando 14 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude, per enti senza scopo di lucro, la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto di cui trattasi.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b></p>

		SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-618/19</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI STATO</u></b></p> <p>30-giu-20</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 4 – Affidamento dell'appalto a un ente pubblico non economico senza procedura di gara – Appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica – Esclusione relativa ai contratti rientranti nell'ambito della cooperazione tra enti pubblici – Presupposti</p>	<p><b>L'art. 12.4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che consente l'affidamento diretto, senza gara, dell'appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA NON CONFORME</b> <b>RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</b></p>
<b>COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Oggetto</b>
<p><b><u>C-399/19</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI STATO</u></b></p> <p>29-apr-20</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica – Costi amministrativi dell'autorità di regolamentazione</p>	<p><b>1) L'art. 12.1, lettera a), della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che i costi che possono essere coperti da un diritto imposto in forza di tale disposizione alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica sono unicamente quelli relativi alle tre</b></p>

	<p>nazionale che possono essere coperti da un diritto– Rendiconto annuale dei costi amministrativi e della somma totale dei diritti riscossi</p>	<p><b>categorie di attività dell'autorità nazionale di regolamentazione menzionate in tale disposizione, comprese le funzioni relative alla regolazione, alla vigilanza, alla composizione delle controversie e sanzionatorie, senza limitarsi ai costi sostenuti per l'attività di regolazione ex ante del mercato.</b></p> <p><b>2) L'art. 12.2 della direttiva 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuale previsto da tale disposizione è pubblicato successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall'altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
--	--	---

**GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Oggetto</b>
<p><b><u>C-641/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b>  <b><u>TRIBUNALE DI</u></b> <b><u>GENOVA</u></b></p>	<p>Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozioni di “materia civile e commerciale” e di “materia</p>	<p><b>L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un ricorso per risarcimento danni proposto contro persone</b></p>

7-mag-20	amministrativa” – Ambito di applicazione – Attività delle società di classificazione e di certificazione delle navi – Acta iure imperii e acta iure gestionis – Prerogative dei pubblici poteri – Immunità giurisdizionale	<p><b>giuridiche di diritto privato che esercitano un’attività di classificazione e di certificazione di navi per conto e su delega di uno Stato terzo rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, nell’ambito di applicazione di tale regolamento, qualora tale attività non sia esercitata in forza di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare. Il principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale non osta all’esercizio, da parte del giudice nazionale adito, della competenza giurisdizionale prevista da detto regolamento in una controversia relativa a un siffatto ricorso, qualora detto giudice constati che tali organismi non si sono avvalsi delle prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto internazionale.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CHE, FATTE SALVE LE VERIFICHE DEL GIUDICE DEL RINVIO, RITIENE CHE LE OPERAZIONI DI CLASSIFICAZIONE E DI CERTIFICAZIONE NAVALE RICHIAMATE NEL GIUDIZIO A QUO POSSANO CONSIDERARSI COMPIUTE NELL’ESERCIZIO DI PREROGATIVE DEI PUBBLICI POTERI AI SENSI DEL DIRITTO DELL’UE</p>
<b>LAVORO E POLITICA SOCIALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
	Principio della parità di trattamento in	<b>La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che</b>

<p><b><u>C-670/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>TAR</u></b> <b><u>SARDEGNA</u></b></p> <p>2-apr-2020</p>	<p>materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di qualsiasi discriminazione in base all’età – Avviso pubblico di manifestazione di interesse – Condizioni di partecipazione – Esclusione dei soggetti collocati in quiescenza dei settori pubblico o privato</p>	<p><b>stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in particolare l’art. 2.2, l’art. 3.1 e l’art. 6.1 della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga effettivamente nella fattispecie di cui al procedimento principale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA CONFORME</b> <b>RISPETTO ALL’ORDINAMENTO ITALIANO</b></p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-507/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CORTE DI</u></b> <b><u>CASSAZIONE</u></b></p> <p>23-apr-20</p>	<p>Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), articolo 8, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 2 – Divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale – Condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro – Nozione – Dichiarazioni pubbliche che escludono l’assunzione di persone omosessuali – Articolo 11,</p>	<p><b>1) La nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro» contenuta all’art. 3.1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano delle dichiarazioni rese da una persona nel corso di una trasmissione audiovisiva secondo le quali tale persona mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi, nella propria impresa, della collaborazione di persone di un determinato orientamento sessuale, e ciò sebbene non fosse in corso o programmata una procedura di selezione di personale, purché il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di</b></p>

	<p>paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Difesa dei diritti – Sanzioni – Persona giuridica rappresentativa di un interesse collettivo – Legittimazione ad agire in giudizio, senza agire in nome di una determinata persona lesa oppure in assenza di una persona lesa – Diritto ad ottenere il risarcimento del danno</p>	<p><b>accesso all'occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico.</b></p> <p><b>2) La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale un'associazione di avvocati, la cui finalità statutaria consista nel difendere in giudizio le persone aventi segnatamente un determinato orientamento sessuale e nel promuovere la cultura e il rispetto dei diritti di tale categoria di persone, sia, in ragione di tale finalità e indipendentemente dall'eventuale scopo di lucro dell'associazione stessa, automaticamente legittimata ad avviare un procedimento giurisdizionale inteso a far rispettare gli obblighi risultanti dalla direttiva summenzionata e, eventualmente, ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui si verificano fatti idonei a costituire una discriminazione, ai sensi di detta direttiva, nei confronti della citata categoria di persone e non sia identificabile una persona lesa.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</b></p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-37/19</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CORTE DI</u></b> <b><u>CASSAZIONE</u></b></p>	<p>Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nel posto di lavoro mediante decisione giudiziaria –</p>	<p><b>L'art. 7.2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale in forza della quale, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro verificatasi dopo che il lavoratore interessato sia stato illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, tale</b></p>

25-giu-20	Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione – Assenza del diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute in relazione al medesimo periodo in caso di successiva interruzione del rapporto di lavoro	<p><b>lavoratore non ha diritto a un'indennità pecuniaria a titolo delle ferie annuali retribuite non godute nel corso del periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA GIURISPRUDENZA INTERNA</p>
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-168/19</u></b> <b><u>C-169/19</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CORTE DEI</u></b> <b><u>CONTI –</u></b> <b><u>SEZ. GIUR.</u></b> <b><u>REGIONE</u></b> <b><u>PUGLIA</u></b></p> <p>30-apr-20</p>	<p>Libera circolazione delle persone – Articolo 21 TFUE – Principio di non discriminazione in base alla cittadinanza – Articolo 18 TFUE – Convenzione per evitare le doppie imposizioni – Lavoratori del settore pubblico – Pensionato residente in uno Stato membro diverso da quello che gli corrisponde una pensione e che non possiede la cittadinanza dello Stato membro di residenza – Imposta sul reddito – Presunta perdita di agevolazioni fiscali – Presunto ostacolo alla libertà di circolazione e presunta discriminazione</p>	<p><b>Gli articoli 18 e 21 TFUE non ostano a un regime tributario risultante da una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra due Stati membri, in forza della quale la competenza tributaria di questi Stati in materia di imposta sulle pensioni è ripartita secondo che i beneficiari di queste ultime fossero impiegati nel settore privato o nel settore pubblico e, in quest'ultimo caso, secondo che essi abbiano o meno la cittadinanza dello Stato membro di residenza.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-565/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>COMM.</u></b> <b><u>TRIBUTARIA</u></b> <b><u>REGIONALE</u></b> <b><u>LOMBARDIA</u></b></p> <p>30-apr-20</p>	<p>Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle transazioni finanziarie – Operazioni relative a strumenti finanziari derivati basati su un titolo emesso da una società residente dello Stato membro d'imposizione – Imposta dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione – Adempimenti amministrativi e dichiarativi</p>	<p><b>L'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta ad un'imposta le transazioni finanziarie riguardanti strumenti finanziari derivati, che gravi sulle parti dell'operazione, indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa o dallo Stato di residenza di tali parti e dall'eventuale intermediario che interviene nell'esecuzione della stessa, qualora tali strumenti siano basati su un titolo emesso da una società stabilita in tale Stato membro. Gli adempimenti amministrativi e dichiarativi associati a tale imposta e incombenti ai soggetti non residenti non devono tuttavia eccedere quanto necessario per la riscossione di detta imposta.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA CONFORME</b> <b>RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</b></p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-723/19</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI</u></b> <b><u>STATO</u></b></p> <p>30-giu-20</p>	<p>Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Locazione di immobili per una durata non superiore a 30 giorni – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Irricevibilità manifesta</p>	<p><b>La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) con ordinanza dell'11 luglio 2019 è manifestamente irricevibile.</b></p>
<b>TRASPORTI</b>		

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-28/19</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI</u></b> <b><u>STATO</u></b></p> <p>23-apr-20</p>	<p>Servizi aerei – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Articolo 23, paragrafo 1 – Indicazione del prezzo finale da pagare – Oneri di web check-in dei passeggeri – IVA – Tariffa amministrativa per acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo – Elementi inevitabili e prevedibili del prezzo finale da pagare – Supplementi di prezzo opzionali – Nozione»</p>	<p><b>L’art. 23.1 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento non può essere evitato in mancanza di modalità alternative di check-in gratuito, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle tariffe dei voli nazionali nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituiscono elementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi della seconda frase di tale disposizione. Per contro, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento può essere evitato avvalendosi di un’opzione di check-in gratuito nonché l’IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali costituiscono un supplemento di prezzo opzionale, ai sensi della quarta frase della medesima disposizione.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA CONFORME</b> <b>RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL</b> <b>GOVERNO ITALIANO</b></p>
<b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<b><u>C-329/19</u></b>	Tutela dei consumatori – Direttiva	<b>L’art. 1.1 e l’art. 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del</b>

<p><b><u>ITALIA</u></b> <b><u>TRIBUNALE DI MILANO</u></b>  2-apr-2020</p>	<p>93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Condominio</p>	<p><b>Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA CONFORME</b> <b>RISPETTO ALL’ORDINAMENTO ITALIANO</b></p>
---	--	--

**5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia ha presentato osservazioni)**

<b>FISCALITA’ E DOGANE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-146/19</u></b> <b><u>SLOVENIA</u></b>  11-giu-20</p>	<p>Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 90 e 273 – Base imponibile – Riduzione – Diniego – Non pagamento – Soggetto passivo che non ha insinuato il proprio credito</p>	<p><b>1) L’art. 90.1 e l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione dell’imposta sul valore aggiunto assoluta e relativa</b></p>

	<p>nella procedura di fallimento instaurata nei confronti del debitore – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Effetto diretto</p>	<p><b>ad un credito non recuperabile qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand’anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso.</b></p> <p><b>2) L’art. 90.1 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve, in virtù dell’obbligo che gli incombe di adottare tutte le misure idonee a garantire l’esecuzione di tale disposizione, interpretare il diritto nazionale in senso conforme a quest’ultima, ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme non sia possibile, disapplicare qualsiasi normativa nazionale la cui applicazione porti ad un risultato contrario alla disposizione in parola.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO SLOVENO, LA CUI COMPATIBILITA’ EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-276/18</u></b> <b><u>UNGHERIA</u></b></p> <p>18-giu-20</p>	<p>Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 33 – Determinazione del luogo delle operazioni imponibili – Cessione di beni con trasporto – Cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o</p>	<p><b>1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché gli articoli 7, 13 e da 28 a 30 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l’amministrazione finanziaria</b></p>

	<p>per suo conto – Regolamento (UE) n. 904/2010 – Articoli 7, 13 e da 28 a 30 – Cooperazione tra gli Stati membri – Scambio di informazioni</p>	<p><b>di uno Stato membro possa, unilateralmente, assoggettare talune operazioni ad un trattamento fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto diverso da quello in forza del quale sono già state oggetto di imposizione in un altro Stato membro.</b></p> <p><b>2) L'articolo 33 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, quando i beni venduti da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad acquirenti residenti in un altro Stato membro sono spediti a questi ultimi tramite una società proposta da tale fornitore, ma con la quale gli acquirenti sono liberi di instaurare o meno un rapporto contrattuale ai fini di tale invio, detti beni devono essere considerati spediti o trasportati «dal fornitore o per suo conto», qualora il ruolo di detto fornitore sia preponderante quanto all'iniziativa e all'organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del trasporto di tali beni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto dell'insieme degli elementi della controversia di cui al procedimento principale.</b></p> <p><b>3) Il diritto dell'Unione e, in particolare, la direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non costituiscono un abuso di diritto operazioni mediante le quali i beni venduti da un fornitore sono inviati agli acquirenti da una società proposta da tale fornitore laddove, da un lato, esista un legame tra detto fornitore e tale società, nel senso che, a prescindere da tale trasporto, detta società si fa carico di talune esigenze logistiche di questo medesimo fornitore, e, dall'altro, tali acquirenti rimangano, ciononostante, liberi di avvalersi di un'altra società o di prelevare le merci personalmente, in quanto tali circostanze non possono incidere sulla constatazione secondo cui il fornitore e</b></p>
--	---	--

		<p>la società di trasporti che esso propone sono società indipendenti che conducono, per proprio conto, effettive attività economiche e, per tale ragione, le suddette operazioni non possono essere qualificate come abusive.</p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO NELL'AMBITO DI UN INTERVENTO CIRCOSCRITTO AL PRIMO PUNTO</p>
<b>LAVORO E POLITICA SOCIALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><u><b>C-762/18</b></u> <u><b>BULGARIA</b></u></p> <p>25-giu-20</p>	<p>Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nel posto di lavoro mediante decisione giudiziaria – Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione – Assenza del diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute in relazione al medesimo</p>	<p>1) <b>L'art. 7.1 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro.</b></p> <p>2) <b>L'art. 7.2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel</b></p>

	<p>periodo in caso di successiva interruzione del rapporto di lavoro</p>	<p><b>sensu che esso osta ad una giurisprudenza nazionale in forza della quale, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro verificatasi dopo che il lavoratore interessato sia stato illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, tale lavoratore non ha diritto a un'indennità pecuniaria a titolo delle ferie annuali retribuite non godute nel corso del periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-749/18</u></b> <b><u>LUSSEMBURGO</u></b></p> <p style="text-align: center;">14-mag-20</p>	<p>Articoli 49 e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposte sulle società – Società controllanti e controllate – Integrazione fiscale verticale e orizzontale</p>	<p><b>1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, mentre ammette un'integrazione fiscale verticale tra una società controllante residente o una organizzazione stabile, in tale Stato membro, di una società controllante non residente e le sue controllate residenti, non consente un'integrazione fiscale orizzontale tra le controllate residenti di una società controllante non residente.</b></p> <p><b>2) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel</b></p>

		<p>sensu che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale ha l'effetto di costringere una società controllante con sede in un altro Stato membro a sciogliere un'integrazione fiscale verticale esistente tra una delle sue controllate e un certo numero di sue controllate di secondo livello residenti, al fine di consentire a tale controllata di procedere a un'integrazione fiscale orizzontale con altre controllate residenti di detta società controllante, anche se la società controllata integrante residente resta la stessa e lo scioglimento dell'integrazione fiscale verticale prima della scadenza della durata minima di esistenza dell'integrazione, prevista dalla normativa nazionale, implica la rettifica dell'imposizione individuale delle società interessate.</p> <p>3) I principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro relativa a un regime di integrazione fiscale, ai sensi della quale qualsiasi domanda volta a poter beneficiare di un siffatto regime deve essere obbligatoriamente presentata all'autorità competente prima della conclusione del primo esercizio fiscale per il quale è chiesta l'applicazione di tale regime.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO LUSSEMBURGHESE, LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u><b>C-727/17</b></u> <u><b>POLONIA</b></u>	Direttiva (UE) 2015/1535 – Norme e regole tecniche – Aerogeneratori –	<b>1) L'art. 1.1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura</b>

28-mag-20	Direttiva 2006/123/CE – Nozione di “servizio” – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Obiettivi nazionali generali obbligatori – Norma nazionale relativa alle procedure di autorizzazione che si applica agli impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili – Proporzionalità – Normativa di uno Stato membro che prevede restrizioni quanto alla localizzazione delle centrali eoliche	<b>d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui l’installazione di una centrale eolica è soggetta al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale non costituisce una regola tecnica che deve essere oggetto di notifica ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva, purché tale requisito non comporti un utilizzo puramente marginale degli aerogeneratori, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</b> <b>2) L’art. 15.2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che una normativa che assoggetta l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale non rappresenta una regola che subordina l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della stessa a una restrizione territoriale sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione di una distanza minima tra prestatori, che gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea, conformemente all’art. 15.7 di tale direttiva.</b> <b>3) L’art. 3.1, primo comma, e l’art. 13.1, primo comma, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa</b>
-----------	---	---

		<p>che subordina l'installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d'uso residenziale, purché tale normativa sia necessaria e proporzionata rispetto all'obiettivo nazionale generale obbligatorio dello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO NELL'AMBITO DI UN INTERVENTO CIRCOSCRITTO AI PRIMI DUE PUNTI</p>
<b>SALUTE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-101/19</u></b> <b><u>C-102/19</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>23-apr-20</p>	<p>Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articoli 62 e 69 – Indicazioni contenute sull'etichettatura e sul foglietto illustrativo dei medicinali omeopatici – Elenco esaustivo delle indicazioni o possibilità di aggiunta di informazioni utili per il paziente compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto – Indicazioni relative alla posologia dei medicinali omeopatici</p>	<p><b>La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev'essere interpretata nel senso che essa osta a che il foglietto illustrativo di cui all'articolo 69 della medesima contenga informazioni diverse da quelle elencate in tale disposizione, in particolare istruzioni relative alla posologia dei medicinali omeopatici oggetto di detta disposizione.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL</p>

		GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-786/18</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>11-giu-20</p>	<p>Tutela della salute pubblica – Mercato interno – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Pubblicità – Articolo 96 – Distribuzione di campioni gratuiti di medicinali soggetti a prescrizione alle sole persone autorizzate a prescrivere – Esclusione dei farmacisti dal beneficio della distribuzione – Inapplicabilità alla distribuzione di campioni gratuiti di medicinali non soggetti a prescrizione – Conseguenze per gli Stati membri</p>	<p><b>L'art. 96.1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che non autorizza le aziende farmaceutiche a distribuire gratuitamente ai farmacisti campioni di medicinali soggetti a prescrizione. Per contro, detta disposizione non osta alla distribuzione gratuita ai farmacisti di campioni di medicinali non soggetti a prescrizione.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
<b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-380/19</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>25-giu-20</p>	<p>Direttiva 2013/11/UE – Risoluzione alternativa delle controversie – Articolo 13, paragrafi 1 e 2 – Informazioni obbligatorie – Accessibilità delle informazioni</p>	<p><b>L'art. 13, para. 1 e 2, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (Direttiva sull'ADR per i consumatori), deve essere interpretato nel senso che un professionista, che renda accessibile sul proprio sito web le condizioni generali dei contratti di vendita o di servizi, ma che non concluda contratti con i consumatori tramite tale sito, è</b></p>

		<p><b>tenuto a includere in tali condizioni generali le informazioni relative all'organismo o agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie competenti per tale professionista, qualora quest'ultimo si impegni a ricorrere a tale o tali organismi per risolvere controversie con i consumatori o sia tenuto a ricorrervi. Non è sufficiente, a tal riguardo, che detto professionista presenti tali informazioni in altri documenti accessibili su detto sito o in altre sezioni dello stesso, oppure che fornisca al consumatore dette informazioni mediante un documento separato, al momento della conclusione del contratto cui si applicano le condizioni generali succitate.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
--	--	--

***6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza da organi giurisdizionali dell'Unione i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano.